



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



Ai Rappresentanti delle OO.SS. del

Corpo di Polizia Penitenziaria
Area Negoziale dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria

e p.c.

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Ufficio VI – Concorsi

OGGETTO: Decreto del Capo del Dipartimento per la definizione delle modalità di accesso alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria del **1** ottobre 2020, predisposto ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 143.

Si comunica a codeste rappresentanze che l'Ufficio di Controllo di legittimità della Corte dei Conti ha registrato il provvedimento in oggetto indicato in data 28 ottobre 2020 con n. 2426.

Il Direttore
Dot.ssa Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

- VISTA** la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";
- VISTO** il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria";
- VISTO** l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante il Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";
- VISTO** l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266 recante "Delega al Governo per la riorganizzazione del personale dell'Amministrazione penitenziaria";
- VISTO** il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266" e successive modificazioni;
- VISTO** in particolare, l'articolo 7, comma 8, del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo cui occorre individuare, con apposito decreto del Capo del Dipartimento, le prove di esame scritte e quella orale, volte ad accertare la preparazione, in relazione alle responsabilità connesse alle funzioni di cui all'articolo 6, nonché le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, ove previste e le modalità di formazione delle graduatorie nonché le prove di efficienza fisica;
- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
- VISTO** il decreto del Ministro della giustizia 13 maggio 2020 recante l'individuazione della classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico per la



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

VISTO il P.C.D. 22 aprile 2020 che disciplina le modalità per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica per l'accesso ai ruoli del personale e alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 30 giugno 2003, n. 198 recante "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli"

VISTO il D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 recante "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2"

RITENUTO necessario definire le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,

SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative di settore;

DECRETA

Articolo 1

Accesso alla carriera dei funzionari

1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 146 del 2000, l'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria avviene:
 - a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte e una prova orale;
 - b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte e una prova orale.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

TITOLO I

Norme per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso pubblico

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godimento dei diritti civili e politici;
 - b) età compresa tra gli anni diciotto e gli anni trentadue;
 - c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
 - d) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - e) laurea magistrale o specialistica, rientrante tra quelle individuate dal decreto ministeriale 13 maggio 2020.
2. Il venti per cento dei posti disponibili del concorso è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con una anzianità di servizio di almeno cinque anni in possesso dei suddetti requisiti, ad eccezione del limite di età, che non abbia riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad «ottimo» né sanzioni disciplinari pari o più gravi della pena pecuniaria. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non sono ammessi, altresì, coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso, l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nella carriera dei funzionari della Polizia penitenziaria.

Articolo 3

Bando di concorso

1. Il concorso è indetto con decreto del Direttore Generale del personale e delle risorse. Il bando di concorso deve indicare:
 - a) il numero dei posti complessivi messi a concorso e dei posti riservati al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

- b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
- c) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, nonché l'avviso relativo al diario ed alle sedi delle prove scritte e orali;
- d) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire nelle stesse;
- e) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.

Articolo 4

Esclusione dal concorso

1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonché l'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove e agli accertamenti concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con decreto del Direttore Generale del personale delle risorse.

Articolo 5

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV^a Serie Speciale, concorsi ed esami. Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Articolo 6 Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame, nominata con decreto del Direttore Generale del personale e delle risorse, è composta da un dirigente generale dell'Amministrazione penitenziaria, con funzioni di presidente e da altri quattro membri, scelti fra gli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto, di cui, almeno uno, in forza al contingente del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.
3. Per la prova orale la commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche.
4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di uno o più componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

Articolo 7 Prove d'esame

1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte e una prova orale.
2. Le prove scritte consisteranno nello svolgimento di due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate:
 - a) diritto penitenziario;
 - b) diritto penale e diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria.
3. Sono ammessi alla successiva fase del concorso i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi per ciascuna delle prove scritte.
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulle materie di diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria e comprenderà anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacità e attitudini all'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ha riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi.
6. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova orale.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

7. La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Articolo 8 Prova preliminare

1. Qualora il numero dei candidati superi le 1.000 unità, l'ammissione alle prove d'esame può essere preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre, la durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi.
4. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica.
5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.

Articolo 9 Prove di efficienza fisica

1. I candidati che superano le prove scritte, ad esclusione del personale che partecipa al concorso per l'aliquota riservata al personale interno, sono sottoposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, alle prove di efficienza fisica, secondo le modalità previste dal P.C.D. 22 aprile 2020.

Articolo 10 Requisiti psico-fisici

1. I candidati che superano le prove di efficienza fisica, ad esclusione del personale che partecipa al concorso per le aliquote riservate al personale interno, sono sottoposti all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
2. I requisiti psico-fisici sono quelli previsti dal Decreto del Ministro dell'Interno 30 giugno 2003, n. 198 e dal D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato è sottoposto ad esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

4. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
5. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta ai sensi del terzo comma dell'articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo 443/92. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.
6. Il giudizio di idoneità e di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto del Direttore Generale del personale e delle risorse.

Articolo 11

Requisiti attitudinali

1. I candidati che risultano idonei all'accertamento dei requisiti psico-fisici, ad esclusione del personale che partecipa al concorso per le aliquote riservate al personale interno, sono sottoposti ad un esame attitudinale.
2. I requisiti attitudinali richiesti sono quelli previsti dal Decreto del Ministro dell'Interno 30 giugno 2003, n. 198.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali al candidato è proposta, dalla commissione prevista dal successivo comma 5, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio.
4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Esse sono aggiornate sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale.
5. La Commissione che procede agli accertamenti attitudinali è composta da un presidente scelto fra i dirigenti penitenziari o gli Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

7. Il giudizio di idoneità e di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto del Direttore Generale del personale e delle risorse.

Articolo 12 **Graduatoria**

1. Al termine della prova orale la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente articolo 7, comma 7.
2. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Con decreto del Direttore Generale del personale e delle risorse, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. La graduatoria è pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami". Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Articolo 13 **Corso di formazione**

1. I vincitori del concorso sono nominati allievi commissari e chiamati a frequentare presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale un corso di formazione della durata di due anni, articolato in due cicli annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso istituti penitenziari, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo n. 146 del 2000, secondo le modalità che saranno determinate con Decreto del Capo del Dipartimento.
2. I funzionari che hanno superato gli esami finali del corso di formazione e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso ad un periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale.

Articolo 14 **Dimissioni dal corso di formazione**

1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui al precedente articolo 13 coloro che:



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

- a) dichiarano di rinunciare al corso;
 - b) non ottengono il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria;
 - c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso;
 - d) non superano l'esame finale del corso;
 - e) durante la frequenza del corso sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero per più di centottanta giorni nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.
2. I funzionari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.
3. Gli allievi commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Nel caso di assenza dal servizio per la fruizione di congedo obbligatorio di maternità è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare la pianificazione di percorsi formativi di recupero delle assenze al fine di salvaguardare le esigenze di una completa formazione con il rispetto della disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Sono espulsi dal corso i funzionari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati dal direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore generale della formazione.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i provvedimenti di dimissione ed espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

TITOLO II

**Norme per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno
(art. 7, comma 1, lettera b, decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146)**

Articolo 15

Nomina alla qualifica di vice commissario di Polizia penitenziaria

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, l'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria avviene nei limiti del trenta per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in due prove scritte e una prova orale.
- 2.

Articolo 16

Requisiti di partecipazione ed esclusione dal concorso

1. Al concorso interno di cui all'articolo precedente è ammesso a partecipare:
 - a) per il venti per cento dei posti il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti con almeno cinque anni di servizio, in possesso di laurea triennale, rientrante tra quelle individuate dal decreto ministeriale 13 maggio 2020;
 - b) per la restante parte il personale del ruolo degli ispettori, in possesso di laurea triennale rientrante tra quelle individuate dal decreto ministeriale 13 maggio 2020.
2. Il suddetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e un giudizio complessivo inferiore a "distinto".
3. Il venti per cento dei posti del contingente del ruolo degli ispettori di cui al comma 1, lettera b) è riservato ai sostituti commissari in possesso dei prescritti requisiti.
4. Fino all'anno 2026, ai sensi dell'art. 44, comma 22bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, un ulteriore venti per cento dei posti del contingente del ruolo degli ispettori di cui al comma 1, lettera b), è riservato, al personale appartenente al ruolo degli ispettori, vincitore dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18 marzo 2003, n. 22, e P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in possesso del prescritto titolo di studio, individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

5. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore Generale del personale e delle risorse.

Articolo 17

Bando di concorso

1. Il concorso è indetto con decreto del Direttore Generale del personale e delle risorse. Il bando di concorso deve indicare:
 - a) il numero dei posti complessivi messi a concorso;
 - b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
 - c) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, nonché l'avviso relativo al diario e alle sedi delle prove scritte ed orali;
 - d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione e i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
 - e) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire nelle stesse;
 - f) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.

Articolo 18

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame, nominata con decreto del Direttore Generale del personale e delle risorse, è composta da un dirigente generale dell'Amministrazione penitenziaria con funzioni di presidente e da altri quattro membri, scelti fra gli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto, di cui, almeno uno, in forza al contingente del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.
3. Per la prova orale la commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche.
4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di uno o più componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Articolo 19 Prove d'esame

1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte e una prova orale.
2. Le prove scritte consisteranno nello svolgimento di due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate:
 - a) diritto penitenziario;
 - b) diritto penale e diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria.
3. Sono ammessi alla successiva fase del concorso i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi per ciascuna delle prove scritte.
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su elementi di diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento dell'amministrazione penitenziaria.
5. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova orale.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ha riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi.
7. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera nonché con una prova facoltativa concernente elementi di informatica.
8. Ai candidati che superano le prove facoltative è attribuito, in aggiunta alla votazione conseguita nella prova orale, un ulteriore punteggio fino ad un massimo di 1,50 per ciascuna prova.

Articolo 20

Titoli ammessi a valutazione concorso articolo 16, comma 1, lettera a)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria per il personale ammesso a partecipare al concorso per l'aliquota prevista dall'art.16, comma 1, lettera a), sono stabiliti come segue:
- **CATEGORIA A)** Rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 10,50:

RAPPORTI INFORMATIVI E GIUDIZI COMPLESSIVI	PUNTI
Giudizio di ottimo p. 32	3,50



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Giudizio di ottimo p. 31	3,40
Giudizio di ottimo p. 30	3,30
Giudizio di ottimo p. 29	3,20
Giudizio di ottimo p. 28	3,10
Giudizio di ottimo p. 27	3,00
Giudizio di distinto p. 26	2,90
Giudizio di distinto p. 25	2,80
Giudizio di distinto p. 24	2,70

• **CATEGORIA B)** - Anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10,00;

ANZIANITA' COMPLESSIVA DI SERVIZIO	PUNTI
Fino ad 10	1,00
Anni 11	1,50
Anni 12	2,00
Anni 13	2,50
Anni 14	3,00
Anni 15	3,50
Anni 16	4,00
Anni 17	4,50
Anni 18	5,00
Anni 19	5,50



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Anni 20	6,00
Anni 21	6,50
Anni 22	7,00
Anni 23	7,50
Anni 24	8,00
Anni 25	8,50
Anni 26	9,00
Anni 27	9,50
Da anni 28 in poi	10,00

Ai fini della valutazione di un anno di anzianità viene considerata anche la frazione superiore a mesi sei.

- **CATEGORIA C)** – incarichi conferiti con formale provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità di appartenenza, fino a punti 2,00:

DESCRIZIONE	PUNTI
Responsabile del servizio di sorveglianza generale all'interno degli istituti penitenziari - istituti penali per i minorenni/scuole di formazione	0,70
Responsabile unità operativa/uffici all'interno degli istituti penitenziari - istituti penali per i minorenni/scuole di formazione	0,50
Responsabile di settori di uffici presso PRAP/DAP/CGM/UEPE/DGMC	0,50
Preposto/Coordiatore all'interno di reparti detentivi	0,30
In possesso di specializzazione cinofili / cavalieri / navale / matricolista / istruttore di tiro / trattamento detenuti minorenni	0,20
Impiego presso NIC per un periodo superiore a sei mesi	0,20
Impiego presso GOM per un periodo superiore a sei mesi	0,20



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Impiego presso USPEV per un periodo superiore a sei mesi	0,20
Impiego presso il Servizio Sicurezza del DGMC per un periodo superiore a sei mesi	0,20
Responsabile servizio prevenzione e protezione	0,10

Il candidato avrà cura di allegare alla domanda di partecipazione copia del provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero in assenza di provvedimento formale, potrà essere allegata attestazione della Direzione di appartenenza, pena la non valutabilità.

- **CATEGORIA D)** - Incarichi e servizi speciali che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, fino a punti 1,20:

DESCRIZIONE	PUNTI
Partecipazione missioni all'estero	0,30
Componente gruppi di lavoro o commissioni di studio	0,30

Il candidato avrà cura di allegare alla domanda di partecipazione copia del provvedimento di conferimento dell'incarico, pena la non valutabilità.

- **CATEGORIA E)** – Frequenza corsi di formazione professionale organizzati dall'Amministrazione penitenziaria e dalla Giustizia minorile e di comunità, con esclusione dei seminari, fino a punti 1,00.

Viene attribuito un punteggio di 0.20 punti per ogni corso.

Il candidato avrà cura di allegare alla domanda copia dell'attestato di partecipazione al corso, pena la non valutabilità.

- **CATEGORIA F)** - speciali riconoscimenti e ricompense, fino a punti 3,00.

DESCRIZIONE	PUNTI
Medaglia d'oro al valor militare	3,00
Medaglia d'argento al valor militare	2,80
Medaglia di bronzo al valor militare	2,60



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Medaglia d'oro al valor civile	2,40
Medaglia d'argento al valor civile	2,20
Medaglia di bronzo al valor civile	2,00
Promozione per merito straordinario	1,80
Encomio solenne ex art. 77, comma 3, D.P.R. n. 82/1999	1,60
Encomio ex art. 78, comma 2, D.P.R. n. 82/1999	1,40
Lode ex art. 78, comma 3, D.P.R. n. 82/1999	1,20
Onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica	1,50
Attestato di pubblica benemerenzza	1,00

Sono valutabili le ricompense riconosciute con provvedimento formale desumibili dal foglio matricolare ovvero allegate in copia alla domanda di partecipazione, pena la non valutabilità.

- **CATEGORIA G)** - titoli di studio e perfezionamento competenze relative agli studi universitari, attinenti alle classi di lauree individuate dal decreto ministeriale 13 maggio 2020, fino a punti 8,00.

TITOLO DI STUDIO	PUNTI
Laurea magistrale / specialistica / titolo equivalente	3,00
Master universitario di I livello	1,00
Master universitario di II livello	1,50
Diploma di specializzazione universitario di durata almeno biennale	2,00
Dottorato di ricerca	3,00

Potrà essere valutato non più di un master per livello.

Il candidato è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione copia del certificato del titolo dichiarato, pena la non valutabilità.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

- **CATEGORIA H)** – Incarichi di docenza in corsi o seminari di formazione, aggiornamento ed equiparati che vertano su materie attinenti ai servizi dell'Amministrazione penitenziaria organizzati dall'Amministrazione penitenziaria e dalla Giustizia minorile e di comunità, fino a punti 2.

Per ogni incarico è attribuito un punteggio pari a 0.50.

Il candidato avrà cura di allegare alla domanda di partecipazione copia del provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero in assenza di provvedimento formale, potrà essere allegata attestazione dell'Amministrazione di appartenenza, pena la non valutabilità.

3. La commissione esaminatrice, sulla base della documentazione agli atti, procede alla valutazione dei titoli posseduti alla data di scadenza del bando, riportando i titoli valutati e i relativi punteggi su apposite schede individuali relative a ciascun candidato. Le schede individuali sono sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione e fanno parte integrante degli atti del concorso. La Commissione per ogni seduta redige processo verbale delle operazioni effettuate.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
5. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove di esame scritte.

Articolo 21

Titoli ammessi a valutazione concorso articolo 16, comma 1, lettera b)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria per il personale ammesso a partecipare al concorso per l'aliquota prevista dall'art.16, comma 1, lettera b), sono stabiliti come segue:

CATEGORIA A) Rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 10,50;

RAPPORTI INFORMATIVI E GIUDIZI COMPLESSIVI	PUNTI
Giudizio di ottimo p. 32	3,50
Giudizio di ottimo p. 31	3,40
Giudizio di ottimo p. 30	3,30



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Giudizio di ottimo p. 29	3,20
Giudizio di ottimo p. 28	3,10
Giudizio di ottimo p. 27	3,00
Giudizio di distinto p. 26	2,90
Giudizio di distinto p. 25	2,80
Giudizio di distinto p. 24	2,70

• **CATEGORIA B) - Anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10,00;**

ANZIANITA' COMPLESSIVA DI SERVIZIO	PUNTI
Fino ad 10	1,00
Anni 11	1,50
Anni 12	2,00
Anni 13	2,50
Anni 14	3,00
Anni 15	3,50
Anni 16	4,00
Anni 17	4,50
Anni 18	5,00
Anni 19	5,50
Anni 20	6,00
Anni 21	6,50



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Anni 22	7,00
Anni 23	7,50
Anni 24	8,00
Anni 25	8,50
Anni 26	9,00
Anni 27	9,50
Da anni 28 in poi	10,00

Ai fini della valutazione di un anno di anzianità viene considerata anche la frazione superiore a mesi sei.

- **CATEGORIA C) - Anzianità nel ruolo degli ispettori, fino a punti 10,00;**

ANZIANITA' NEL RUOLO DEGLI ISPETTORI	PUNTI
Fino ad anni 1	0,50
Anni 2	1,00
Anni 3	1,50
Anni 4	2,00
Anni 5	2,50
Anni 6	3,00
Anni 7	3,50
Anni 8	4,00
Anni 9	4,50
Anni 10	5,00



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Anni 11	5,50
Anni 12	6,00
Anni 13	6,50
Anni 14	7,00
Anni 15	7,50
Anni 16	8,00
Anni 17	8,50
Anni 18	9,00
Anni 19	9,50
Da 20 anni in poi	10,00

Ai fini della valutazione di un anno di anzianità viene considerata anche la frazione superiore a mesi sei.

- **CATEGORIA D)** – incarichi conferiti con formale provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità di appartenenza, fino a punti 3,00

DESCRIZIONE	PUNTI
Comandante istituti penitenziari - istituti penali per i minorenni/scuole di formazione/nucleo cittadino, provinciale, interprovinciale per un periodo di almeno un mese - punti 0,20 al mese	Fino a 1,20
Vice Comandante istituti penitenziari - istituti penali per i minorenni/scuole di formazione/ nucleo cittadino, provinciale, interprovinciale	0,90
Responsabile al servizio di sorveglianza generale all'interno degli istituti penitenziari - istituti penali per i minorenni/scuole di formazione	0,70
Responsabile unità operativa/uffici all'interno degli istituti penitenziari - istituti penali per i minorenni/scuole di formazione/n.t.p. locale	0,50
Responsabile di settori di uffici presso PRAP/DAP/CGM/UEPE/DGMC	0,50
Preposto/Coordinatore all'interno di reparti detentivi	0,30



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

In possesso di specializzazione cinofili / cavalieri / navale / matricolista / istruttore di tiro / trattamento detenuti minorenni	0,20
Impiego presso NIC per un periodo superiore a sei mesi	0,20
Impiego presso GOM per un periodo superiore a sei mesi	0,20
Impiego presso USPEV per un periodo superiore a sei mesi	0,20
Impiego presso il Servizio Sicurezza del DGMC per un periodo superiore a sei mesi	0,20
Responsabile servizio prevenzione e protezione	0,10

Il candidato avrà cura di allegare alla domanda di partecipazione copia del provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero in assenza di provvedimento formale, potrà essere allegata attestazione della Direzione di appartenenza, pena la non valutabilità.

- CATEGORIA E)** - Incarichi e servizi speciali che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, fino a punti 1,20

DESCRIZIONE	PUNTI
Partecipazione missioni all'estero	0,30
Componente di gruppi di lavoro o commissioni di studio	0,30

Il candidato avrà cura di allegare alla domanda di partecipazione copia del provvedimento di conferimento dell'incarico, pena la non valutabilità.

- CATEGORIA F)** – Frequenza corsi di formazione professionale organizzati dall'Amministrazione penitenziaria e dalla Giustizia minorile e di comunità, con esclusione dei seminari, fino a punti 1,00.

Viene attribuito un punteggio di 0.20 punti per ogni corso.

Il candidato avrà cura di allegare alla domanda copia dell'attestato di partecipazione al corso, pena la non valutabilità.

- CATEGORIA G)** - speciali riconoscimenti e ricompense, fino a punti 3,00.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

DESCRIZIONE	PUNTI
Medaglia d'oro al valor militare	3,00
Medaglia d'argento al valor militare	2,80
Medaglia di bronzo al valor militare	2,60
Medaglia d'oro al valor civile	2,40
Medaglia d'argento al valor civile	2,20
Medaglia di bronzo al valor civile	2,00
Promozione per merito straordinario	1,80
Encomio solenne ex art. 77, comma 3, D.P.R. n. 82/1999	1,60
Encomio ex art. 78, comma 2, D.P.R. n. 82/1999	1,40
Lode ex art. 78, comma 3, D.P.R. n. 82/1999	1,20
Onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica	1,50
Attestato di pubblica benemeranza	1,00

Sono valutabili le ricompense riconosciute con provvedimento formale desumibili dal foglio matricolare ovvero allegate in copia alla domanda di partecipazione, pena la non valutabilità.

- **CATEGORIA H)** - titoli di studio e perfezionamento competenze relative agli studi universitari, attinenti alle classi di lauree individuate dal decreto ministeriale 13 maggio 2020, fino a punti 8,00.

TITOLO DI STUDIO	PUNTI
Laurea magistrale / specialistica / titolo equivalente	3,00
Master universitario di I livello	1,00
Master universitario di II livello	1,50



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Diploma di specializzazione universitario di durata almeno biennale	2,00
Dottorato di ricerca	3,00

Potrà essere valutato non più di un master per livello.

Il candidato è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione copia del certificato del titolo dichiarato, pena la non valutabilità.

- **CATEGORIA I)** – Incarichi di docenza in corsi o seminari di formazione, aggiornamento ed equiparati che vertano su materie attinenti ai servizi dell'Amministrazione penitenziaria organizzati dall'Amministrazione penitenziaria e dalla Giustizia minorile e di comunità, fino a punti 2.

Per ogni incarico è attribuito un punteggio pari a 0.50.

Il candidato avrà cura di allegare alla domanda di partecipazione copia del provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero in assenza di provvedimento formale, potrà essere allegata attestazione dell'Amministrazione di appartenenza, pena la non valutabilità.

2. La commissione esaminatrice, sulla base della documentazione agli atti, procede alla valutazione dei titoli posseduti alla data di scadenza del bando, riportando i titoli valutati e i relativi punteggi su apposite schede individuali relative a ciascun candidato. Le schede individuali sono sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione e fanno parte integrante degli atti del concorso. La Commissione per ogni seduta redige processo verbale delle operazioni effettuate.
3. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove di esame scritte.

Articolo 22 Graduatorie

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella prova orale e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione.
2. Sulla base del punteggio finale, la commissione forma le graduatorie di merito. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità nella qualifica, l'ordine di ruolo.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

3. Con decreto del Direttore Generale del personale e delle risorse, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Le graduatorie sono pubblicate nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami". Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Articolo 23

Corso per la nomina a vice commissario di Polizia penitenziaria

1. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari di Polizia penitenziaria e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione, secondo le modalità che saranno determinate con Decreto del Capo del Dipartimento, della durata di dodici mesi articolato in due cicli semestrali, comprensivi di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6, del decreto legislativo n. 146/2000, nonché all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree specialistiche rientranti tra quelle individuate dal decreto ministeriale 13 maggio 2020.
2. I funzionari che hanno superato gli esami finali del corso di formazione e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria dal direttore generale della formazione sono confermati nel ruolo dei funzionari con la qualifica di vice commissario di Polizia penitenziaria secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

Articolo 24

(Dimissioni dal corso di formazione)

1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui al precedente articolo 23 coloro che:
 - a) dichiarano di rinunciare al corso;
 - b) non ottengono il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria;
 - c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso;
 - d) non superano l'esame finale del corso;
 - e) durante la frequenza del corso sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di quarantacinque giorni anche se non consecutivi, ovvero per più di novanta giorni nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

2. I vice commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.
3. I vice commissari, la cui assenza oltre i novanta giorni, è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Nel caso di assenza dal servizio per la fruizione di congedo obbligatorio di maternità è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare la pianificazione di percorsi formativi di recupero delle assenze al fine di salvaguardare le esigenze di una completa formazione con il rispetto della disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Sono espulsi dal corso i funzionari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati dal direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore generale della formazione.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i provvedimenti di dimissione ed espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari.

Articolo 25

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni.

Roma,

11 OTT. 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero SN del 02/10/2020, con oggetto GIUSTIZIA DM decreto del Capo del Dipartimento per la definizione delle modalità di accesso alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penit.ria pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0043318 - Ingresso - 05/10/2020 - 09:53 ed è stato ammesso alla registrazione il 28/10/2020 n. 2426 con la seguente osservazione:

Segue nota di osservazione in comunicazione interoperabile

Il Consigliere Delegato

SONIA MARTELLI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

ANGELA PRIA
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI